



NOTIZIARIO

di Informazione Sindacale

www.usip.it

Anno 2° Numero 045 - 17 agosto 2020 / 34ª Settimana

Sommario:

- Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 31 dicembre 2018. [pg.01/02](#)
- Iscrizione agli Albi professionali del personale che svolge attività tecnico- scientifica e professionale in relazione agli obblighi derivanti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. [pg.03](#)
- Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria. [pg.04](#)
- DPCM 7 agosto 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. [pg.05](#)
- Fenomeno migratorio. Protocollo di profilassi e profili di rischio. Rilevamento a distanza della temperatura corporea all'ingresso degli Uffici dell' Amministrazione. [pg.06/07](#)
- Coronavirus: ecco il piano del Governo per la possibile seconda ondata. [pg.08](#)

L'angolo dell'Esperto:

(44ª parte)

Pillole previdenziali

LE VIE DI "FUGA" VERSO
LA PENSIONE

A cura di BURDO Franco



Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 31 dicembre 2018.

Riduzione delle materie e rideterminazione dei criteri di svolgimento della prova d'esame orale del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato

Riduzione delle materie e rideterminazione dei criteri di svolgimento della prova d'esame orale del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato

1. La prova d'esame orale del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, consiste in un colloquio su due materie scelte dal candidato fra le seguenti: elementi di diritto penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale; elementi di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale; nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
2. Il candidato effettua la scelta delle due materie di esame, comunicandola alla Commissione il giorno della prova, subito prima di iniziarla.
3. Le domande da rivolgere al candidato, in numero di una (1) per ciascuna delle materie prescelte, sono estratte a sorte durante l'esame di ciascun candidato da un' apposita banca dati, composta da centocinquanta (150) domande per ciascuna delle materie indicate dal comma 1, oggetto di pubblicazione sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>, almeno trenta (30) giorni prima che la Commissione esaminatrice dia inizio alla sessione di svolgimento della prova d'esame orale.
4. Restano ferme le prove facoltative di lingua straniera e informatica.

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 14 agosto 2020

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/36

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

ART. 2

Svolgimento della prova d'esame orale in modalità decentrate e in videoconferenza

1. Svolgimento della prova d'esame orale in modalità decentrate e in videoconferenza

La prova d'esame orale di cui all'articolo 1 si svolge in videoconferenza presso le Questure di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Napoli, Milano, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, dove ciascun candidato sarà convocato, secondo criteri di prossimità territoriale con riferimento alla sede di servizio, con un preavviso di almeno venti (20) giorni, come da separato calendario che sarà pubblicato sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.

2. Ai candidati impossibilitati a partecipare a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 si applicano le disposizioni dell'articolo 259, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni.

3. La Commissione esaminatrice si riunisce, in collegamento con le predette aule, in Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia o altra sede idonea nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza. Durante la sessione di svolgimento della prova d'esame orale, personale della Scuola Superiore di Polizia e dell'Ufficio attività concorsuali della Direzione centrale per le risorse umane fornisce l'assistenza tecnica necessaria a garantire il regolare funzionamento di strumenti e apparecchiature utilizzati dalla Commissione di esame.

4. Al termine di ogni seduta, la Commissione redige l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno e ne affigge copia all'esterno dell'aula in cui si è riunita, trasmettendone un'altra copia a ciascuna



Questura interessata ai fini dell' analogo affissione, nel rispetto delle prescrizioni relative alle misure di distanziamento sociale a garanzia della sicurezza, all' esterno della rispettiva aula di cui all'articolo 3, comma 1. L' elenco è reso, altresì, consultabile sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it/> e sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it/>, nella pagina relativa al concorso.

ART. 3

Organizzazione tecnico-logistica e vigilanza a cura delle Questure

1. Le Questure indicate all' articolo 2, comma 1, predispongono le aule di esame, assicurando l' allestimento delle apparecchiature e dei sistemi di cui all' allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. Ciascuna Questura incarica un proprio funzionario, coadiuvato da altro personale, della vigilanza e dell' assistenza all' uso delle apparecchiature e dei sistemi necessari per garantire la regolarità della prova e l'osservanza delle prescrizioni a tutela della salute dettate dal citato decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 luglio 2020, salve le più restrittive disposizioni che, in caso di assoluta necessità e dandone senza ritardo comunicazione all'Ufficio attività concorsuali della Direzione centrale per le risorse umane, le singole Questure interessate potranno adottare.
3. Le prove d'esame orale sono aperte al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni relative alle misure di distanziamento sociale a garanzia della sicurezza. Le contestazioni sollevate prima o durante la prova dai candidati o dal pubblico presente sono risolte dalla Commissione esaminatrice, che adotta le opportune misure verbalizzandole e comunicandole, per l'immediata esecuzione, alla Questura interessata.

ART. 4

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al citato decreto del 31 dicembre 2018 e i connessi atti già adottati dalla Commissione esaminatrice continuano a trovare applicazione nelle parti compatibili con il presente decreto.
2. Il presente decreto ha efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale www.poliziadistato.it della quale è dato previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Il presente decreto è pubblicato, altresì, sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it/> e sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it/>, nella pagina relativa al concorso.
4. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto

Iscrizione agli Albi professionali del personale che svolge attività tecnico-scientifica e professionale in relazione agli obblighi derivanti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

La legge di cui in oggetto, come noto, ha dato corso, con l'adozione successiva di più decreti attuativi, al riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, novellando i capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. In tale quadro - per quanto qui di specifico interesse - è stato anche previsto che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. *Medio tempore*, da un lato, si è andato progressivamente chiarendo il quadro interpretativo delle norme in rilievo, grazie alle istruzioni del Ministero della Salute e dei pareri via via resi dai vari Ordini professionali interessati; dall'altro, in merito alla questione dei costi di iscrizione agli Albi professionali, si è introdotta, con il "Secondo Correttivo" al Riordino delle Carriere (decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172) e d'intesa con l'intero Comparto Sicurezza e Difesa, una modifica all'articolo 45, co. 30-*quinquies*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. In particolare, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, con circolare informativa prot. 986/fncf/fta e prot 46/2019/AA dd. 19 luglio 2019, ha evidenziato che l'obbligo di iscrizione all'Albo sussiste in tutte le ipotesi in cui il Chimico svolga le mansioni elencate nell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti). Analogamente per i Biologi, l'Ordine Nazionale Biologi ha sottolineato, in sede di analogo parere reso in merito (<https://www.onb.it/2018/12/29/chiarimenti-sulliscrizioneallalbo-dei-ricercatori>), che, ai fini dell'obbligo di iscrizione, "il discrimine da prendere in considerazione non è la condizione giuridica in cui ci si trova (professore, ricercatore, assegnista di ricerca, ecc.) bensì la natura delle attività svolte che, se rientrano nell'elencazione prevista dall'art. 3 della legge 396/1967 e dall'art. 31 del D.P.R. 328/2001, obbligano all'iscrizione all'Albo".



Venendo all'art. 45, co. 30-*quinquies*, del d.lgs. n. 95/2017 cit, la disposizione introdotta in sede di approvazione del "Secondo Correttivo al Riordino delle Carriere" prevede che al personale a cui, ai fini del valido svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni in via esclusiva nell'ambito della rispettiva Forza di polizia, sia imposta per legge l'iscrizione a un albo o a un elenco professionale, l'Amministrazione di appartenenza assicura il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione ed eventuali spese di amministrazione, ferma restando l'esclusione dell'interessato da ogni gestione previdenziale di categoria.

Premesso quanto sopra e tenuto conto del ruolo e dell'ambito di impiego, entro il termine del 30 settembre c.a. i funzionari tecnici dei ruoli dei Chimici e dei Biologi già in possesso della prescritta abilitazione all'esercizio della professione vorranno presentare l'istanza di iscrizione ai rispettivi Albi professionali. I funzionari tecnici dei medesimi ruoli non ancora in possesso della predetta abilitazione, invece, vorranno iscriversi alla prima sessione rispettivamente utile del relativo esame di Stato e provvedere nel minor tempo possibile a ogni successivo adempimento finalizzato al conseguimento dell'iscrizione all'Albo. I relativi costi di iscrizione, a norma dell'art. 45, co. 30-*quinquies*, del citato d.lgs. n. 95/2017, saranno rimborsati a domanda dell'interessato, da inoltrare, a cura dell'Ufficio di appartenenza, al locale Ufficio amministrativo-contabile, per il successivo inoltrare alla Prefettura-U.T.G. territorialmente competente, notiziando il Servizio personale tecnicoscienfifico e professionale della Direzione centrale per le risorse umane ovvero, successivamente al compimento dell'attuazione del cd. atto ordinativo unico relativo al riassetto delle Direzioni e degli Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza (d.m. 6 febbraio 2020), ai competenti Servizi di gestione attiva della medesima Direzione centrale cui sarà ricondotta, per carriere e ruoli, l'amministrazione del personale che svolge attività tecnicoscienfifica e professionale. La domanda di rimborso dovrà essere corredata dall'autocertificazione concernente l'avvenuta iscrizione all' Albo e la ricevuta del versamento effettuato. Le Prefetture-U.T.G. avranno cura di comunicare alla Direzione centrale per i Servizi di Ragioneria il fabbisogno complessivo occorrente per il pagamento degli importi, così da consentire l'accreditamento delle somme necessarie. Ricevuto l'accreditamento, le Prefetture-U.T.G. provvederanno alla liquidazione del rimborso al personale interessato. L'occasione è anche utile per confermare l'obbligo di iscrizione ai relativi Albi professionali per gli Psicologi e per gli Infermieri (inteso come Profilo professionale del Settore tecnico-sanitario dei ruoli degli Ispettori-tecnici), unitamente agli altri Profili professionali attivi nell'ambito del medesimo Settore sanitario (Prevenzione sui luoghi di lavoro, Riabilitazione motoria, Neurofisiopatologia, Radiologia medica, Audiometria, Ottica, Laboratorio analisi), per i quali trova pure applicazione la previsione di cui all'art. 45, co. 30- *quinquies*, del citato d.lgs. n. 95/2017, secondo le medesime modalità appena richiamate. Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. ai fini della tempestiva attuazione delle presenti disposizioni, cui dovrà essere assicurata la massima diffusione, con comunicazione a tutto il personale qui interessato, anche se temporaneamente assente dal servizio per qualsiasi causa.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

Il Ministro della Salute



Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante

“Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32;

Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

Vista le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2020.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
On. Roberto Speranza

DPCM 7 agosto 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'ufficio Affari Generali e Giuridici della Direzione Centrale per la Polizia Stradale Ferroviaria delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, con nota nr. 15383 del 13/08/2020, ha trasmesso per i profili d'interesse e massima diffusione a tutto il personale, la circolare, in oggetto indicata, redatta dalla Segreteria del Dipartimento in data 12 agosto u.s.

**DPCM
7 agosto 2020**

**Ulteriori
disposizioni
attuative**



N.555-DOC/C/ DIPPS/FUN/CTR/3931-20 del 12/08/2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020. anteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.198, de11'8 agosto 2020, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, con il quale sono state dettate. in attuazione del decreto-legge 25 maggio 2020, n.19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tali disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci sino al 7 settembre 2020.

Il citato decreto conferma, in larga parte, le misure già in vigore, salvo che per alcuni, limitati ambiti di applicazione, oggetto di nuova, specifica regolamentazione. In particolare, si segnala che, ai sensi dell'art. 1. comma 6, lett. e), del d.P.C.M. 7 agosto 2020, a decorrere dal 1° settembre 2020, è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.

La presenza del pubblico a tali eventi peraltro subordinata alla possibilità che nei relativi impianti sia assicurata "la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie".

In casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma, ai fini dello svolgimento dell'evento potrà sottoporre specifici protocolli di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020. n.630, del Capo Dipartimento della protezione civile.

Degna di nota è altresì la previsione di cui all'art. 1, comma 6, lett. n) del d.P.C.M, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° settembre sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal citato Comitato tecnico-scientifico. e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; in relazione a tale previsione, è consentito lo svolgimento delle attività propedeutica alle predette riaperture.

Il d.P.C.M. 7 agosto 2020 ha poi codificato agli artt. 4,5, 6 e 7 la disciplina sugli spostamenti da e per l'estero - quale già delineata dai dd.P.C.M. Il giugno e 14 luglio 2020, nonché dalle ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno e del 9, 16 e 24 luglio scorsi - prevedendo, in estrema sintesi, a seconda del Paese di provenienza, il divieto di ingresso nel territorio nazionale (per i territori a maggior rischio contagio) e/o l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, fatte salve le eccezioni espressamente contemplate dal provvedimento in esame.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto in commento, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020. è consentito lo svolgimento dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, purché essi abbiano luogo nel rispetto delle specifiche linee guida (di cui all'allegato 17 del decreto), validate dal Comitato tecnico-scientifico.

Fenomeno migratorio. Protocollo di profilassi e profili di rischio. Rilevamento a distanza della temperatura corporea all'ingresso degli Uffici dell' Amministrazione

L'Ufficio per le relazioni Sindacali della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con nota 555/RS/01/97/1082 datato 11 agosto 2020 ha comunicato alle Segreterie Sindacali Nazionali dei sindacati più rappresentativi che per immediata conoscenza ed in relazione alle richieste di chiarimenti pervenute in merito all'oggetto, si trasmettono le circolari della Direzione Centrale di Sanità nn. 5588 e 5590 del 7 agosto u.s. (All. 1 e 2). Per quanto concerne, in particolare, la questione relativa al rilevamento della temperatura corporea, si inviano altresì, per pronto riferimento, le circolari nn. 3735 e 3735b del 22 maggio scorso (All. 3 e 4), alle quali la citata Direzione Centrale rimanda integralmente per le specifiche indicazioni.



Prot. 850/A.P.I - 5588 del 07 agosto 2020 - Fenomeno migratorio. Protocollo di profilassi e profili di rischio.

A seguito dell'intensificarsi dei flussi migratori verso il nostro Paese e del rilievo di casi positivi COVID-19 tra i migranti, sono pervenute numerose richieste di specifici protocolli di profilassi e prevenzione per il personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi correlati al fenomeno di cui sopra. Altre richieste pervenute a questa Direzione si riferiscono invece alle condotte di natura igienicosanitaria ed alle procedure organizzative da porre in atto nei confronti dei migranti stessi. In tal senso si evidenzia quanto segue:

1. la gestione dei migranti dal punto di vista sanitario è di competenza degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute (USMAF) e delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale deputate a livello territoriale;
2. per quanto concerne gli operatori della Polizia di Stato, le misure di prevenzione da porre in essere nei servizi in occasione di sbarchi, rintracci, accompagnamenti, rimpatri sono state già individuate con le numerose direttive di questa Direzione, rinvenibili anche nei siti istituzionali, riferite sia all'emergenza del fenomeno migratorio che si è presentato, più intensamente, negli anni scorsi, sia all'attuale pandemia da COVID-19, con particolare riferimento alla nota n. 850/A.PI-3255 dell'8 maggio
3. nella suddetta circolare, sono individuati i dispositivi di protezione individuale da utilizzare in specifiche tipologie di servizio, anche in riferimento a servizi di ordine pubblico ed a condizioni di estrema criticità, quali gli interventi di natura coercitiva;
4. non risultano segnalate, al momento, carenze nella fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), la cui distribuzione è costantemente curata e monitorizzata da questa Direzione;
5. modalità di profilassi, corretto utilizzo dei DPI, informazione sulle varie malattie infettive e sulle modalità di contagio sono stati costantemente garantiti al personale su tutto il territorio nazionale, attraverso incontri formativi, anche in ambito di aggiornamento professionale, a cura degli Uffici sanitari della Polizia di Stato;
6. il personale sanitario dell' Amministrazione è stato a sua volta, nel tempo, costantemente aggiornato sull'argomento, anche tramite corsi obbligatori con modalità a distanza.

In conclusione, pur non potendo eliminare il rischio di contagio, che potrebbe realizzarsi in situazioni estreme, il complesso delle misure attuate rappresenta quanto più concretamente ed efficacemente realizzabile nello specifico contesto di servizio. In ultimo, si rappresenta che il personale sanitario della Polizia di Stato è stato sensibilizzato ad una particolare attenzione al fenomeno, tramite contatti costanti con le strutture territoriali e locali del Servizio Sanitario Nazionale e dell'USMAF, anche prevedendo sopralluoghi nelle sedi di sbarco.

Prot. 850/A.P.1-5590 del 7 agosto 2020 - Rilevamento a distanza della temperatura corporea all'ingresso degli uffici dell' Amministrazione.

Dopo la stipula del protocollo quadro "Rientro in sicurezza" del 24 luglio u.s. tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, sono giunte richieste, dagli uffici territoriali, sulla necessità/obbligatorietà di rilevare la temperatura corporea a distanza del personale e degli utenti in ingresso alle strutture de l' Amministrazione. Si fa rilevare come la tematica sia stata già oggetto di trattazione da parte di questa Direzione con le circolari n. 850/A.P.I -3735 e 3735b del 22 maggio 2020, alle quali si rimanda integralmente per le specifiche indicazioni. Si rammenta, in tal senso, che per le *aree riservate ed operative*, come individuate dal d.m. 15 aprile 1997, n. 450, sono previste specifiche misure organizzative e gestionali in ambito di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Prot. n. 850/A.P.1 - 3735 del 22 maggio 2020 - COVID-19: Utilizzo di sistemi di misurazione della temperatura corporea a distanza negli uffici della Polizia di Stato.

Pervengono a questa Direzione richieste di indicazioni e di pareri circa l'opportunità di misurazione della temperatura corporea del personale in servizio e degli utenti degli uffici dell' Amministrazione, anche in rapporto a quanto previsto in merito da alcune ordinanze regionali. In premessa, va precisato che la misurazione della temperatura corporea, finalizzata ad individuare soggetti che presentino una condizione febbrile correlabile a sintomatologia da COVID-19, rappresenta una misura di profilassi, tra le tante attuabili, per contenere la diffusione del SARS-Co V-2 ed, in tal senso, l'adozione della stessa all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione è demandata non alle ordinanze regionali, ma al Servizio sanitario della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 73 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare, tale valutazione si pone all'interno di un sistema di gestione che, prevedendo misure di contenimento diverse per natura e tipologia, da quelle organizzative a quelle di protezione, in grado di compensarsi e vicariarsi, trova adeguata soluzione, a livello locale, nel modello di gestione rappresentato dal d.lgs. 81/08, con le procedure previste dalla circolare n. 850/A.P.I-3255 dell'8 maggio 2020 di questa Direzione. Si ritiene opportuno, ad ogni modo, fornire, per quanto di competenza, i seguenti elementi conoscitivi, utili per la suddetta valutazione:

1. la rilevazione della temperatura corporea a distanza può essere effettuata con diversi sistemi, quali termometri ad infrarossi frontali senza contatto (già in dotazione agli uffici sanitari della Polizia di Stato), termocamere e termoscanner fissi (gate) o portatili (manuali), che hanno costi variabili da poche centinaia a diverse migliaia di euro
2. l'accuratezza e la precisione degli strumenti dipendono da alcune variabili, tra le quali la cosiddetta "emissività" dell'oggetto che è sottoposto alla rilevazione della temperatura; la misurazione può essere, cioè, inficiata da fattori esterni, quali sporco, sudore, presenza di altre fonti di emissione di calore (tra cui impianti di condizionamento o luci), anche non immediatamente evidenti all'occhio umano, che sono in grado di compromettere il dato; inoltre in alcuni strumenti, a seconda del tipo di pelle e dello spessore della stessa, vi possono essere differenze di temperatura. Tali strumenti necessitano di sorveglianza da parte di personale addetto, nonché di manutenzione periodica e, per quelli che funzionano a batteria, occorre verificare la potenza della stessa al momento dell'utilizzo, in modo da non ottenere valori errati;
3. l'utilizzo degli strumenti di misurazione della temperatura corporea a distanza comporta un addestramento: in particolare, lo strumento va portato in equilibrio termico con l'ambiente, vanno evitate possibili interferenze con getti d'aria calda o fredda, superfici riflettenti, campi magnetici (eventualmente generati anche da televisori o telefonini), va rispettata una distanza adeguata, va evitato che la fronte del soggetto sottoposto alla misurazione sia coperta da sudore o capelli e che il soggetto si muova, ed è necessario un intervallo di tempo, a volte fino a dieci minuti, tra una misurazione e l'altra;
4. la soglia indicata nel dPCM del 26 aprile 2020 per la regolamentazione all'accesso ad uffici/aziende/locali commerciali è la rilevazione di un valore di temperatura superiore a 37,5°C;
5. la temperatura corporea di un individuo, nel corso della giornata, in rapporto alla temperatura ambientale ed alle fluttuazioni fisiologiche, può variare dai 35,8 ai 37,2° C; la misurazione della temperatura a distanza non indica se un soggetto è stato contagiato da SARS Co V -2, ma dimostra solo che lo stesso presenta un innalzamento del valore che fa sospettare uno stato febbrile, anche se in assenza di altri sintomi simil-influenzali;
6. i soggetti affetti da COVID-19 hanno un indice di contagiosità elevato nella fase sintomatica della malattia ed, ai sensi delle normative vigenti, sia i casi confermati sia i soggetti con sintomi simil-influenzali in attesa di conferma dovrebbero rimanere in isolamento presso il proprio domicilio;
7. seppure con minore probabilità, soggetti senza alcuna sintomatologia (e senza alterazione della temperatura corporea) possono essere portatori del SARS-CoV-2 e possono potenzialmente contagiare persone con le quali vengono in contatto, più facilmente attraverso l'emissione di *droplets*;
8. l'eventualità di cui al punto precedente viene resa ancor meno probabile dall'utilizzo dei prescritti dispositivi di protezione e, soprattutto, dal distanziamento interpersonale, obbligatorio in tutti gli uffici;
9. l'attività burocratico-amministrativa nei riguardi di utenti esterni, negli uffici di polizia, non comporta, usualmente, tempi lunghi e può essere opportunamente programmata, nonché affiancata da procedure telematiche a distanza;
10. la rilevazione della temperatura corporea a distanza può essere delegata anche a personale non sanitario, purché adeguatamente formato;
11. la rilevazione della temperatura corporea deve comunque essere preceduta dall'acquisizione di un consenso al trattamento dei dati, secondo le modalità di cui all'art. 75 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
12. per i dipendenti della Polizia di Stato, che rappresentano la quasi totalità del personale in servizio presso le relative strutture, diversamente dagli altri lavoratori, è prevista una costante e rigorosa valutazione dello stato di salute, in primis attraverso la certificazione dello stato di malattia, che prevede l'esplicitazione diagnostica, sottoposta obbligatoriamente al vaglio del medico della Polizia di Stato;
13. nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, nei quali viene ricevuta l'utenza ed è più facile l'assembramento di persone, è generalmente esistente un ufficio sanitario della Polizia di Stato, con personale medico e/o infermieristico, al quale possono essere sottoposte eventuali e particolari situazioni;
14. la rilevazione della temperatura corporea comporterebbe anche la necessità di stabilire, qualora il soggetto risultasse febbrile, percorsi di gestione differenziata tra utenza e dipendenti dell'Amministrazione civile e della Polizia di Stato, a ragione delle diverse procedure assistenziali e medico-legali. Per quanto detto, pur lasciando la declinazione al datore di lavoro di integrare le misure già attuate con la rilevazione della temperatura corporea, questa Direzione ritiene che tale misura, nella fase epidemica attuale, possa essere ragionevolmente adottata:
 - laddove vi sia notevole affluenza di utenti negli uffici, con una permanenza prolungata degli stessi, per molte ore, all'interno della struttura;
 - in caso di variazioni epidemiologiche locali, in senso peggiorativo, quali, ad esempio, l'insorgenza di nuovi focolai.
 Sarà ovviamente opportuno limitare temporalmente la misura, fino al cessare delle predette condizioni.

Prot. n. 850/A.P. 1 - 3735b del 22 maggio 2020 - COVID-19: Utilizzo di sistemi di misurazione della temperatura corporea a distanza negli uffici della Polizia di Stato.

Si precisa che al punto II contenuto nella circolare di questa Direzione n. 850/A.P.I - 3735, avente pari data ed oggetto, si fa riferimento non al consenso al trattamento dei dati, bensì all'informativa sul trattamento dei dati personali, trovando il trattamento stesso una base giuridica nell'articolo 1, n. 7, lettera d) del dPCM 11 marzo 2020 ed ammettendo una durata temporale dell'eventuale conservazione dei dati fino al termine dello stato di emergenza, come specificato anche nel dPCM del 26 aprile 2020.

Coronavirus: ecco il piano del Governo per la possibile seconda ondata

Quattro scenari possibili in autunno: il progetto per contrastare la trasmissione dell'infezione, con misure di contenimento se l'indice Rt salisse sopra 1,5.

Scorte di farmaci, posti letto, accessi in ospedale e medicina del territorio: il Governo ha elaborato il **piano di azione** per affrontare la possibile **seconda ondata di Coronavirus** in autunno. Mentre alcune Regioni si stanno attrezzando per il ritorno di mascherine e chiusure, cercando di arginare i contagi di ritorno dalle vacanze, il ministero della Salute ha approntato un documento di 20 pagine che descrive quattro possibili scenari e le misure da adottare per ciascuno di essi. Il titolo dell'elaborato, che è stato diramato oggi alla Protezione Civile, alle Regioni ed ai Comuni, è: «Elementi di preparazione e risposta a **Covid-19** nella stagione autunnale e invernale» ed ha lo scopo di rafforzare le risposte sanitarie di fronte a un prevedibile ritorno delle infezioni.



L'allarme scatterà se l'**indice di contagio Rt** – che in alcune Regioni italiane è superiore al livello di guardia, determinato dal valore 1 – dovesse superare quota **1,5**: allora partirebbero le misure predisposte, secondo un meccanismo di intervento adattato alla gravità della situazione riscontrata.

I **quattro scenari** ipotizzati vanno dal più ottimista, con **focolai** localizzati e dunque controllabili, ad una meno rosea «situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario» per arrivare ai due peggiori: quello di una «situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario», con possibilità di **sovraccarico delle strutture ospedaliere**, ed, infine, il più grave e problematico: una «situazione di **trasmissibilità non controllata** con criticità nella tenuta del sistema sanitario, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5».

In questo caso, scatterebbero le **misure di contenimento** più drastiche, anche se localizzate ai territori dove l'infezione risulta più vasta e fuori controllo, ritornando ai sistemi di prevenzione ordinari e già adottati in passato.

«Verranno valutate le misure già adottate con successo nella fase più intensa dell'epidemia, proporzionate alla gravità della situazione contingente»; dunque, non è escluso il **ritorno al lockdown**.

Il documento precisa che gli scenari per l'autunno dipenderanno molto da alcune **incognite**: la **diffusione del Covid-19** a fine estate, la ripresa delle **scuole** (di cui non è noto l'impatto in termini di diffusione del virus) e «il grado di accettazione delle **misure igienico-sanitarie** e comportamentali per la prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2 da parte della popolazione generale».



L'Angolo dell'Esperto
44ª Parte
 PILLOLE PREVIDENZIALI
 LE VIE DI "FUGA" VERSO LA PENSIONE
 Il punto



(Cosiddetta "anticipata"; Rif. Articolato Governo 17/1/2019)

5 POSSIBILITA' ORDINARIE

- QUOTA 100
- OPZIONE DONNA
- APE SOCIAL
- PENSIONE ANTICIPATA
- LAVORATORI PRECOCI

QUOTA 100 - La misura è introdotta in via sperimentale limitatamente al triennio 2010/2021: età anagrafica 62 anni, contributi 38 anni Presenza di finestre (differimenti) secondo il seguente programma:

- ⇒ 1/4/2019 se requisiti maturati 31/12/2018;
- ⇒ dopo una finestra di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori del settore privato per "quota 100" dall'1/1/19 al 31/12/21;
- ⇒ dal 1° agosto per i dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti con la promulgazione de Decreto citato;
- ⇒ dopo una finestra i 6 mesi dalla maturazione dei requisiti per Dipendenti Pubblici che matureranno la Quota dopo l'entrata in vigore del D.L.

OPZIONE DONNA - Prorogata. Si tratta di optare per il calcolo contributivo della pensione alla fine del 2018: 58 età anagrafica (59 se autonome) e 35 anni di età anagrafica. Prevista finestra di 12 mesi (18 se autonoma).

PENSIONE ANTICIPATA - Requisito bloccato 2019/2026.

Previsti 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Presenza di finestra di 3 mesi (requisiti alla data promulgazione permette uscita al 1^/4/2019).

LAVORATORI PRECOCI - 1 anno di contributi al compimento dei 19 anni di età anagrafica e 41 anni di contributi "lavorativi". Non prevista aspettativa di vita aggiornata di 5 mesi sino al 31/12/2021. Prevista finestra di 3 mesi per l'assegno pensione

APE SOCIAL - sino al 31/12/2019 necessari 63 anni e 5 mesi di età anagrafica (con residuo a pensione vecchiaia di 3 anni e 7 mesi)

APPARTENENTI POLIZIA DI STATO

L.335/95 e successive modifiche -

PENSIONE ANTICIPATA

IpoA) - 35 anni di contribuzione complessiva +58 anni di età anagrafica a cui aggiungere 12 mesi di finestra mobile per "incamerare" l'assegno pensionistico;

IpoB)- 41anni di contribuzione complessiva (1/5, etc.) a cui aggiungere 15 mesi di finestra mobile per "incamerare" l'assegno pensionistico.

*Per entrambe le ipotesi, ad oggi, sono stati già considerati gli ulteriori 5 mesi di "aspettativa di vita" da valere per il biennio 2019/2020 (vedi circ.62/2018 INPS).//